

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione dei campi da tennis in terra rossa dell'Area Foro Italico in Roma.**

**CIG 8755097699 - R.A. 026/21/PA**

**IL DIRETTORE ACQUISTI FACENTE FUNZIONI**

**RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:**

- determina a contrarre n.011 del 3 febbraio 2021, con la quale è stato deliberato di individuare il contraente per i servizi di manutenzione dei campi da tennis in terra rossa dell'Area del Foro Italico in Roma, mediante procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E n. 2021/S 035 - 086540 del 19 febbraio 2021, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 29 del 19 febbraio 2021 e in data 23 febbraio 2021 sui quotidiani Italia Oggi, Milano Finanza Ed. Nazionale, Il Tempo Edizione Prov. Roma, La Repubblica Ed. Roma, nonché sul Portale Fornitori Sport e Salute S.p.A., su Bandi ed Avvisi in corso del Portale, nell'area Società Trasparente del sito istituzionale di Sport e Salute S.p.A., e sul Servizio contratti pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - con il quale si è disposto l'avvio della procedura aperta con scadenza del termine per la presentazione delle domande/offerta il 9 marzo 2021.

**CONSIDERATO CHE**

- che alla scadenza del predetto termine è pervenuta un'unica offerta da parte della Mari Sport Sistem S.r.l.;
- a seguito dell'esame della busta di qualifica, veniva attivato il soccorso istruttorio e con note del 16 marzo 2021, Prot. SES\_2021\_0022502 e Prot. SES\_2021\_24 marzo 2021, prot. n. 0022693 venivano richiesti all'impresa concorrente chiarimenti circa la documentazione prodotta a comprova del possesso del requisito di capacità economico finanziaria - fatturato specifico medio annuo richiesto al paragrafo 9.2 lettera a) del Disciplinare di gara;
- acquisiti i chiarimenti richiesti, si accertava la carenza di detto requisito; pertanto, con provvedimento del 1° aprile 2021, Prot. SES\_2021\_0023010, veniva disposta l'esclusione dell'impresa;

**PRESO ATTO**, pertanto, dell'impossibilità di aggiudicare l'appalto;

**VISTO** l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

**VISTO** lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 26 marzo 2020;

**VISTI** i poteri conferiti al sottoscritto, dal Presidente e Amministratore delegato di Sport e salute S.p.A., in data 16 marzo 2021 (Prot. n. 0022513 - 16-03-2021);

**VISTO** quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016" o il "Codice");

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 come convertito dalla Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120;

**CONSIDERATA** la perdurante necessità rappresentata dalla Direzione Marketing e Business Development di affidare le prestazioni in oggetto;

**TENUTO CONTO** della scarsa partecipazione alla precedente procedura, si ritiene necessario, anche in presenza della medesima documentazione tecnica e analisi dei costi relativi all'appalto, modificare i requisiti di partecipazione;

**RILEVATO** che per la ricezione delle offerte si applicano i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del richiamato decreto-legge n. 76/2020 così come modificato dalla Legge di conversione n. 120/2020;

**ACCERTATA** la necessaria copertura finanziaria per le prestazioni a forfait e preso atto che per le prestazioni a chiamata la stessa sarà verificata all'atto dell'emissione dell'ordine di acquisto;

#### **DISPONE:**

l'espletamento di una nuova procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di manutenzione dei campi da tennis in terra rossa dell'Area del Foro Italico in Roma, alle condizioni di seguito riportate.

Il valore complessivo dell'appalto è stimato in € 1.838.069,46 + IVA, di cui € 1.413.899,46 + IVA per le prestazioni a forfait e € 424.170,00 + IVA quale importo massimo di spesa per le eventuali prestazioni a richiesta, non soggetto a ribasso.

Quindi, l'importo a base di gara è di € 1.413.899,46 + IVA per l'intera durata contrattuale.

Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori agli importi sopra indicati.

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto prevede un'unica prestazione principale (manutenzione campi da giuoco in terra rossa). Non sono pertanto previste prestazioni secondarie.

L'importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari ad € 667.723,68 calcolati sulla base del tariffario Assoverde "Prezzi informativi delle piante ornamentali e dei principali lavori di manutenzione e costruzione del verde" ed. 2019-2021 e DEI Prezzario Impianti Sportivi 2014".

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio delle prestazioni.

La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, stimato in 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (cd proroga tecnica), per un importo complessivo di € 306.344,91+ IVA, di cui

- a) € 235.649,91 + IVA per le prestazioni a forfait,
- b) € 70.695,00 + IVA quale importo massimo di spesa per eventuali prestazioni ordinarie a richiesta

In tal caso l'operatore economico affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato dell'appalto, tenuto conto dell'eventuale proroga tecnica e dell'opzione del c.d. quinto, è pari ad € 2.512.028,26 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge così suddiviso:

- importo complessivo per la durata contrattuale pari ad € 1.838.069,46 + IVA (36 mesi);
- importo complessivo per la proroga tecnica pari ad € 306.344,91+ IVA (6 mesi);
- aumento del quinto del valore del contratto pari ad € 367.613,89 + IVA.

L'appalto è finanziato con i fondi di Bilancio della Stazione appaltante.

La procedura verrà aggiudicata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

- Offerta tecnica: 70 punti;
- Offerta economica: 30 punti.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto sarà tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

È stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1/2017, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:

1. Il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni della legge 14 giugno 2019, n. 55.
2. Il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato nelle parti relative alla gestione della procedura in quanto la stessa si svolgerà in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori.

Di conseguenza è stata completamente rivista la struttura del documento e sono state aggiornate le modalità di presentazione/sottoscrizione dei documenti, la gestione delle comunicazioni tra operatore economico e Stazione appaltante e la modalità di verifica dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione in quanto, trattandosi di procedura telematica, non è obbligatorio l'utilizzo del sistema AVCPASS.

3. È stato eliminato l'obbligo per il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 di indicare per quali consorziate concorre in quanto si tratta, per questa tipologia di consorzio, di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) gli consente di eseguire l'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate.

4. Tra i requisiti generali è stato eliminato l'onere, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, del possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, in quanto l'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato abrogato [Cfr. D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 8, comma 10].
5. E' stata eliminata la possibilità, per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di ottenere la riduzione della garanzia provvisoria anche attraverso le proprie consorziate in quanto tale principio vale solo per il Consorzio stabile [cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227].
6. È sanabile, mediante soccorso istruttorio la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie simili;
7. E' stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, in quanto, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse.
8. E' stato precisato che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall'art. 77 del R.D. 827/1924 [cfr. Tar Napoli 1560/2016].
9. Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare viene precisato nel Disciplinare di gara quanto segue:
  - a) relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
  - b) fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è

suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;

- c) relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis, del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
- tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
  - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
  - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
  - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando;

- d) relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:
- per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
  - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

10. Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, presso le società che hanno partecipato alla fusione o presso il cedente dell'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.
11. Rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti.  
  
Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es. Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).
12. E' stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte.
13. La Dichiarazione con la quale il concorrente autorizza (o rifiuta) la Stazione Appaltante, in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da una o più concorrenti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, dovrà essere allegata nell'area "Risposta tecnica" in quanto si tratta di informazioni che riguardano prevalentemente gli aspetti tecnici dell'offerta.
14. E' stata introdotta la facoltà, per la Stazione appaltante, di applicare l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del Codice.
15. Con riferimento alla Clausola sociale sono state introdotte le disposizioni di cui alle Linee Guida n.13 ANAC recanti "La disciplina delle clausole sociali".

Non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell'appalto in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori.

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:

#### **A. REQUISITI GENERALI**

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

## B. REQUISITI DI IDONEITA'

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

## C. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**Aver realizzato un fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore ad € 350.000,00 IVA esclusa.

Il settore di attività è manutenzione di campi da giuoco in terra rossa.

Tale requisito è richiesto in quanto assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara soggetti dotati di capacità economico finanziaria tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'operatore economico con l'impegno prescritto dall'appalto (anche in termini di durata contrattuale) nonché di capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi erogati. Nella determinazione del Fatturato medio annuo si è tenuto altresì conto del comunicato del Presidente ANAC del 13 Aprile 2021.

Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il Dott. Mario Coppola nella sua qualità di Responsabile *pro tempore* facente funzioni della Direzione Acquisti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il Dott. Diego Nepi Molineris nella sua qualità di Responsabile della Direzione Marketing e Business Development.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è il Dott. Agr. Valeriano Bernardini.

Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»", la data di adozione dell'atto di avvio del procedimento coincide con la data di pubblicazione del Bando sulla GUUE.

Il Direttore Acquisti f.f.

Mario Coppola

